

artificiali e seminati, sarà fatto a spese comuni tra i locatari.

16.º I fittuari restano assolutamente proibiti di condurre le acque in altro territorio pretendendo solo usare per le terre che tengono in affitto e dopo restituirle al fiume e agli acquedotti, restano in facoltà degli affittanti di farne quell'uso che essi credono più conveniente, giacchè si vedrà degli stessi acquedotti.

17.º Resta altresì dichiarato che in caso di aridità o scarsezza d'acqua, se gli affittuari soffrono danni qualunque essi siano i locatari non saranno tenuti ad alcuna riparazione o estagio, restando d'uso delle acque ad esclusivo rischio e pericolo degli affittuari, senza garanzia alcuna degli affittanti.



18.º I locatari delle terre di Canina grande e manica di Celso che tengono apparenimenti coattivi a giardino, si obbligano di coltivarli a perfetta regola d'arte non permettere la lacerazione o la vera in meglio ridurli, restando assolutamente proibiti di seminare cereali e praterie piantarvi piante che non siano quelle di agrumi.

19.º Per le procedure relative a quest'atto le parti eleggono domicilio in Ribera cioè il G. Criscarello nel nome della Casa d'Amministrazione del G. Duca di Brivona e tutti gli altri nelle loro rispettive dimore, quelli che si assenteranno ad altro espartiranno, qui in Ribera della Casa Comunale.

20.º Le spese del presente atto e quelle del registro sono a carico

17.º di provisione